



COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

Viale Vittoria 14 · 10091 ALPIGNANO (TO) · ITALIA

Tel. 011 966 66 11

www.comune.alpignano.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/10/1995.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/02/1998.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29/11/2006.

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 – Accertamento delle violazioni	pag. 3
Art. 4 – Operazioni di polizia giudiziaria	pag. 3

CAPO II – DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 5 – Disposizioni di carattere generale	pag. 3
Art. 6 – Portici – cortili - scale	pag. 4
Art. 7 – Pozzi neri	pag. 4
Art. 8 – Divieto di accumulare immondizie	pag. 4
Art. 9 – Trasporti	pag. 4
Art. 10 – Materiali di risulta	pag. 4
Art. 11 – Conservazione degli edifici	pag. 5
Art. 12 – Sgombero della neve	pag. 5
Art. 13 – Dell'innaffiamento	pag. 5
Art. 14 – Ornamenti esterni dei fabbricati	pag. 6
Art. 15 – Dei viali e dei giardini	pag. 6
Art. 16 – Vasche e fontane	pag. 6
Art. 17 – Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse	pag. 6
Art. 18 – Divieto di lordare edifici ed impianti	pag. 7
Art. 19 – Depositi in proprietà privata	pag. 7
Art. 20 – Collocamento di banchi, vetrine mobili, tavoli e sedie, esterni a negozi ed esercizi pubblici	pag. 7
Art. 21 – Collocamento di tende	pag. 7
Art. 22 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative	pag. 7
Art. 23 – Altri divieti	pag. 8

CAPO III – DELLA CIRCOLAZIONE E DEI DIVIETI DI PASSAGGIO

Art. 24 – Inquinamento atmosferico	pag. 8
Art. 25 – Trasporto di strumenti da taglio, incomodi o pericolosi	pag. 8
Art. 26 – Divieti di passaggio	pag. 8
Art. 27 – Circolazione e sosta delle auto-caravan	pag. 9
Art. 28 – Cortei funebri	pag. 9

CAPO IV – DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 29 – Animali pericolosi	pag. 9
Art. 30 – Della tenuta dei cani	pag. 9
Art. 31 – Della tenuta dei gatti	pag. 10

CAPO V – NORME FINALI E SANZIONI

Art. 32 – Norme abrogate	pag. 10
Art. 33 – Entrata in vigore del presente regolamento	pag. 11
Art. 34 – Usi e consuetudini	pag. 11
Art. 35 – Sanzioni	pag. 11
Art. 36 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	pag. 11

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento tutela il suolo pubblico, l'incolumità pubblica e privata, l'ordine e la quiete pubblica e la nettezza urbana.

Esso ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione¹

Art. 3 – Direzione ed esecuzione del servizio²

Art. 3 – Accertamento delle violazioni³

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta, in particolare, al Corpo di Polizia Municipale nonché agli organi di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P.

2. È altresì riconosciuta, previa convenzione, la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.

3. Tale facoltà è altresì attribuita, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di servizi pubblici.

Art. 4 – Operazioni di polizia giudiziaria⁴

CAPO II DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 5 – Disposizioni di carattere generale

1. È proibito gettare, spandere o accumulare immondizie e rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiale di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

Restano ferme le vigenti disposizioni del regolamento comunale di igiene.

¹ Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/02/1998

² Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/02/1998

³ Articolo così riformulato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29/11/2006

⁴ Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/02/1998

Art. 6 – Portici – cortili –scale

1. I portici, i cortili, le tettoie dei magazzini e dei cortili, i pianerottoli delle scale, i corridoi delle cantine ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza.

Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti accessori e pertinenze devono essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 7 – Pozzi neri

1. Le operazioni di svuotamento dei pozzi neri devono eseguirsi con gli accorgimenti necessari ad evitare disturbi del vicinato. Tali operazioni dovranno eseguirsi entro le ore 6,30 del mattino, con il divieto di effettuazione nei giorni festivi, salvo casi di imprevedibile urgenza.

Art. 8 – Divieto di accumulare immondizie

1. È vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sempre sgombre da qualsiasi immondizia.

Art. 9 - Trasporti

1. Il trasporto di qualsiasi materia, sia esso fatto con carri od altri mezzi, deve essere eseguito in modo da evitare lungo il percorso ogni dispersione sul suolo pubblico di materiale o di odori e qualunque molestia alle persone.

Il trasporto del letame deve effettuarsi a mezzo di un telo di copertura.

Il trasporto di materiali di risulta deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione o lo spolverio e non deve effettuarsi prima dell'alba o dopo il tramonto.

Art. 10 – Materiali di risulta

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.

2. È vietato il getto libero dai ponti di servizio, anche verso l'interno delle case, del materiale in oggetto, che dovrà essere guidato in tramogge o canali o posto in recipienti appositi.

3. Le demolizioni debbono farsi parzialmente e non in massa, evitando l'eccessivo sollevamento della polvere con sufficienti aspersioni d'acqua.

4. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza essere in possesso della relativa autorizzazione.

Art. 11 – Conservazione degli edifici

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare deterioramenti di materiali che possano lordare il suolo pubblico.

Le acque piovane devono essere convogliate in canali di gronda collegati alla rete fognaria, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di igiene e fatte salve le deroghe ivi previste.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiarla e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla nettezza della pavimentazione dei portici e dei marciapiedi per il corrispondente tratto di suolo e all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

La pulizia dei marciapiedi e della pavimentazione dei portici deve essere compiuta in modo uniforme e secondo modalità e tempi che non causino molestia alle persone.

Art. 12 – Sgombero della neve

1. I proprietari o conduttori di case, negozi, pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.

2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dall'Autorità comunale e sotto cautela da prescriversi potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

3. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, spandendo materiali idonei, rompendo i ghiaccioli, ovvero, quando non sia possibile eseguire tali operazioni, procedere alla delimitazione dell'area interessata con nastri o transenne.

I proprietari sono direttamente responsabili di qualsiasi danno a persone o cose che può derivare da mancata pulizia del suolo di competenza, in particolare relativamente ai marciapiedi.

Quanto descritto vale anche per i blocchi di neve depositati sui tetti ed in procinto di riversarsi sul suolo pubblico.

Art. 13 – Dell'innaffiamento

1. Nell'innaffiare i vasi di fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

Art. 14 – Ornamenti esterni dei fabbricati

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento devono essere convenientemente assicurati al muro.
2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.
3. I possessori di piante site ai margini delle pubbliche vie, oltre a garantire la tempestiva pulizia delle foglie cadute dalle stesse, devono provvedere al taglio dei rami o siepi che si protendono dal fondo oltre il ciglio stradale, al fine di assicurare la necessaria visibilità per la sicurezza della circolazione ed il regolare transito dei mezzi meccanici addetti alla nettezza urbana-

Art. 15 – Dei viali e dei giardini

1. Nei viali e giardini è specialmente vietato:
 - a) introdursi, nei giardini di p.zza Robotti, p.zza Caduti, via Mazzini ang. Via Marconi, via ex Internati, via Cervino, via Valdellatorre, e della scuola Gramsci con veicoli in genere, carretti, biciclette (limitatamente a coloro che hanno età superiore a 12 anni), cavalli, cani ed altri animali;
 - b) passare, sedersi o coricarsi nelle aiuole, sdraiarsi sulle panchine o sedersi sullo schienale;
 - c) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - d) collocare sedie, baracche, tende, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili senza speciale permesso;
 - e) bivaccare;
 - f) danneggiare in qualsiasi modo gli impianti;
 - g) utilizzare le strutture (altalene, scivoli, ecc...) avendo età superiore a 12 anni.

Art. 16 – Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 17 – Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, il suolo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È inoltre vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento.

Art. 18 – Divieto di lordare edifici ed impianti

1. È vietato lordare e deturpare in qualsiasi modo gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie. In particolare è vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

2. È vietato gettare nei luoghi aperti al pubblico, come pure nelle griglie, caditoie, pozzetti stradali e nei canali municipali e privati le attrezzature e i residui degli usi domestici o dei pubblici esercizi.

Art. 19 – Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 20 – Collocamento di banchi, vetrine mobili, tavoli e sedie, esterni a negozi ed esercizi pubblici.

1. Con apposito permesso, temporaneo e precario, può essere concessa l'occupazione di suolo pubblico con banchi, vetrine mobili, tavoli e sedie, esterni a negozi ed esercizi pubblici, nel rispetto delle disposizioni regolamentari inerenti all'estetica edilizia ed alla circolazione stradale.

I banchi e le vetrine mobili, i tavoli e le sedie devono in ogni caso essere rimossi alla chiusura giornaliera dei negozi, in modo che il posto ad essi destinato risulti completamente libero.

2. Il permesso di collocare tavoli e sedie può essere concesso ai titolari di pubblici esercizi che si aprano direttamente sullo spazio occupabile.

Art. 21 – Collocamento di tende

1. È vietato collocare tende di qualsiasi genere sporgenti sul suolo pubblico senza apposito permesso del Sindaco.

2. È vietata la collocazione di tende fra colonne, pilastri, nelle arcate di testa dei portici. È altresì vietata la collocazione di tende a padiglione su edifici che non si affaccino su strade con marciapiede rialzato.

3. La sporgenza delle tende a padiglione, nelle vie dove esistano marciapiedi rialzati, deve essere inferiore ai 4/5 della larghezza del marciapiede e, se poste su spazi pedonali, devono avere sporgenza rispetto al filo di facciata inferiore ai 2/5 della larghezza dello spazio pubblico prospiciente.

L'altezza non dovrà essere inferiore a m. 2,20 dal piano del marciapiede.

4. In caso di pioggia o di tempo minaccioso, le tende a padiglione collocate sulla fronte degli esercizi non possono rimanere spiegate.

Art. 22 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al

riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

Art. 23 – Altri divieti

1. È vietato:

- a) soddisfare le naturali occorrenze sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati, fuori dei luoghi a ciò destinati;
- b) introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica;
- c) trattenersi, senza speciale permesso, sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli Uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.

2. La pulizia dei tappeti, delle stuoie e simili, nonché degli oggetti lettereschi e personali dovrà farsi sempre, quando sia possibile, verso l'interno dei cortili e soltanto dalle ore 8 alle 10 di mattina. In ogni caso la pulizia dovrà effettuarsi senza battitura che arrechi disturbi al vicinato.

CAPO III DELLA CIRCOLAZIONE E DEI DIVIETI DI PASSAGGIO

Art. 24 – Inquinamento atmosferico

1. Tutti i conducenti di veicoli con alimentazione a gasolio devono spegnere i relativi motori durante le soste effettuate nell'ambito del territorio comunale, ad eccezione di quelle effettuate per la normale dinamica del traffico, o dovute alla riparazione ed al riscaldamento iniziale dei motori e di quelle rese indispensabili nell'effettuazione di servizi pubblici, quali pronto soccorso, nettezza urbana, trasporto passeggeri, ecc.

Art. 25 – Trasporto di strumenti da taglio, incomodi o pericolosi

1. È vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danno alle persone.

2. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

3. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Art. 26 – Divieti di passaggio

1. È vietato, nelle pubbliche vie e piazze:

- a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;

- b) ogni gioco di palla, di bocce, ecc.;
- c) lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza intenzione di offendere;
- d) innalzare palloni, aquiloni, ecc.

Art. 27 – Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, le auto caravan, ai sensi della vigente normativa, sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

Art. 28 – Cortei funebri

1. Salvo autorizzazione, sulle vie di via Valdellatorre, via Caselette, via Cavour e via Mazzini sono vietati i cortei funebri non motorizzati.

Nelle restanti vie del territorio alpignanese e dell'attraversamento delle suddette sono autorizzati i cortei funebri non motorizzati.

Eventuali deroghe al presente divieto sono autorizzate dal Sindaco, previa richiesta motivata dei familiari del defunto.

CAPO IV

DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 29 – Animali pericolosi

1. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

- essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
- essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

Art. 30 – Della tenuta dei cani

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi, né essere destinati alla sperimentazione.

2. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

3. I cani vaganti non tatuati catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

4. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

5. Nei luoghi aperti al pubblico è obbligatorio l'utilizzo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio, nonché per i cani di grossa taglia (quali mastini, alani, terranova, ecc....), l'utilizzo sia della museruola che del guinzaglio.

Sono esenti da tali obblighi i cani da caccia in aperta campagna al seguito di cacciatori, i cani in custodia di greggi ed i cani delle F.F.A.A. e di polizia utilizzati per servizio.

Nei locali di somministrazione di alimenti e bevande i cibi debbono essere forniti ai cani in appositi recipienti ed in ambiente appartato.

6. Tutti i proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica, devono munirsi di apposita paletta o prodotto simile per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali, provvedendo all'immediata rimozione delle defecazioni del cane utilizzando la detta attrezzatura; di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti stradali o, limitatamente alle aree centrali che ne risultino sprovviste, nei cestelli portarifiuti.

Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura indicata agli accompagnatori degli animali.

7. È inoltre vietato:

- a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
- b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;
- c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti.

Art. 31 – Della tenuta dei gatti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 14.8.1991, n. 281 è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

2. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

3. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

CAPO V NORME FINALI E SANZIONI

Art. 32 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 33 – Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo, la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e con affissione in altri luoghi consueti di apposito manifesto annunciante detta pubblicazione.

Art. 34 – Usi e consuetudini

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 35 - Sanzioni

1. I trasgressori alle disposizione del presente regolamento sono puniti con la sanzione pecuniaria da £ 25.000 (venticinquemila) a £ 500.0000. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 36 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. I contravventori alle norme del presente regolamento oltre al pagamento dell'ammenda prevista nell'articolo precedente sono tenuti alla rimessa in pristino ed al risarcimento degli eventuali danni in dipendenza dell'illecito.

Il Sindaco può altresì disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.